

Il Sole 24 Ore

11 gennaio 2012

# La Corte può rivedere il no al ritorno delle vecchie norme

di Francesco Clementi

Quando si parla di ammissibilità di richieste referendarie in materia di legge elettorale, non di rado, il pregiudizio rischia di viziare il giudizio, rendendo vana qualsiasi analisi che sia rispettosa tanto del merito dei quesiti quanto del ruolo che il nostro ordinamento attribuisce alla Corte costituzionale. Questa sorta di sviamento, consapevole o inconsapevole, affonda le sue ragioni, sia nelle caratteristiche intrinsecamente politiche dell'oggetto-legge elettorale, sia nell'importanza e nella strategicità che questo tema riveste per un corretto funzionamento di una forma di governo e delle sue istituzioni.

Tuttavia, almeno in potenza, si può evitare questo rischio se si cerca, innanzitutto, di confrontarsi con quei principi e criteri-guida che, nel tempo, la Corte ha costruito a garanzia di certezza e di equilibrio di sistema.

Innanzitutto, in via generale, la Corte richiede che tutti i quesiti siano chiari, omogenei e univoci. Poi, in particolare, per quelli in materia elettorale, la Corte richiede pure che essi garantiscano che la disciplina che residua dopo l'abrogazione (la cosiddetta normativa di risulta) sia direttamente applicabile, permettendo il pieno e corretto funzionamento degli organi costituzionali, senza interruzione alcuna.

Su questa base, dunque, saranno valutati anche i quesiti referendari oggi di fronte al giudizio di ammissibilità della Corte, che mirano ad abrogare con referendum l'attuale legge elettorale (la n. 270 del 2005, il cosiddetto Porcellum) e a far "rivivere" il sistema elettorale precedente basato sulle leggi 276 e 277 del 1993, il cosiddetto Mattarellum.

Far "rivivere" il Mattarellum pone all'attenzione della Corte un fenomeno giuridico assai complesso – la cosiddetta reviviscenza – sul quale, peraltro, la dottrina giuridica da tempo ha sviluppato un approfondito dibattito. Sostanzialmente si tratterebbe di far tornare operative norme già abrogate, abrogando l'abrogazione. Il tutto, senza che vi sia alcun vuoto normativo.

È possibile? Tra le tante acute argomentazioni favorevoli all'ammissibilità capaci di rispondere a questi principi-guida (ad esempio si veda l'articolo di Valerio Onida sul Sole 24 Ore del 3 gennaio), penso sia utile ragionare sulla reviviscenza e sull'eccessiva rigidità con la quale la Corte ha affrontato il tema. Non da ultimo, nella recente decisione n. 24/2011 relativa al referendum sui servizi pubblici locali, dove la Corte l'ha negata con molta perentorietà.

Però, se non vi fosse possibilità alcuna per la reviviscenza, allora la Corte dovrebbe negarla, ad esempio, anche di fronte ad una disposizione meramente abrogatrice. Al contrario, in questo caso

specifico ma concreto, la Corte invece non avrebbe alcun problema a ritenerla legittima (a che servirebbe altrimenti l'abrogazione referendaria?).

Eppure, delle due l'una: o la Corte ritiene che la reviviscenza dipenda dal tipo di norma che si va ad abrogare, rendendo però ipso facto incerto, friabile e asimmetrico ogni giudizio sulla reviviscenza perché essa sarebbe decisa caso per caso; oppure se l'istituto della reviviscenza ha una disciplina e uno statuto unitario – come propriamente dovrebbe essere – l'asimmetria che si verrebbe a creare sulla base del nostro esempio non fa che dimostrare il palese eccesso di rigidità adottato allora.

A questo eccesso di autovincolo, oggi, la Corte potrebbe ben porre rimedio, proprio alla luce di tutta la sua giurisprudenza in materia referendaria che mira a costruire margini per un apprezzamento pure degli equilibri complessivi degli effetti della pronuncia nel sistema politicoistituzionale. Equilibri impossibili evidentemente da apprezzare, se non vi è alcun margine d'intervento.

Insomma, ammettendo i quesiti, la Corte potrebbe fare un servizio a se stessa, oltre che al numero enorme di cittadini che, a dispetto di tanta antipolitica circolante, credono ancora che un cambiamento sia possibile.